



DETERMINAZIONE N. **527** del **11 MAR. 2014**

Atti n. 1544/2013 all. 11

OGGETTO: FONDAZIONE IRCCS/ GIOVINE CESARE + ALTRI - RICORSO EX ART. 414 CPC AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO CHE il sig. Giovine Cesare, asseritamente ex dipendente di Eurotrend SCRL, ha promosso ricorso avanti il Tribunale di Milano contro la predetta Cooperativa, sua datrice di lavoro e contro la Fondazione IRCCS, rivendicando nei confronti dell'Amministrazione una presunta responsabilità solidale ai sensi dell'art.29 del D.lgs 276/2003, quale committente dell'appalto a suo tempo intercorso con la citata Cooperativa;

DATO ATTO CHE in ragione della azione intrapresa dal sig. Giovine, si è reso necessario procedere alla costituzione dell'Ente nell'incardinato giudizio, onde contrastare le tesi avversarie, affidando all'uopo patrocinio ad un legale di fiducia dell'Ente;

DATO ATTO ALTRESI' CHE il Presidente con disposizione del 19.11.2013 ha conferito mandato professionale all'avv. Alessandro Cannone del Foro di Milano, tra l'altro, già incaricato della cura e della costituzione in vertenze analoghe promosse da ex lavoratori di Eurotrend SCRL, al fine di procedere alla costituzione dell'Ente nel predetto giudizio;

ATTESO CHE con memoria ritualmente depositata, si costituiva la Fondazione IRCCS, a mezzo del proprio Legale contestando, tutte le domande formulate dalla ricorrente

DATO ATTO CHE l'art. 9 del D.L. N.76/2013, convertito nella legge n.99/2013, rubricato Ulteriori disposizioni in materia di occupazione ha precisato che:

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi."

PRESO ATTO DEI CONTENUTI del provvedimento del 24.01.2014 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, dott. Nicola Greco, a scioglimento della riserva assunta nella udienza del giorno 23.01.2014, qui di seguito, integralmente riportato:

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

5 27 J

11 MAR. 2014

DETERMINAZIONE N.

del

Atti n. 1544/2013 all. 11



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Cesare GIOVINE,
con il proc. dom. Avv.to Orazio S. Savia, Via B. Cellini, n. 3, Milano

-ricorrente-

contro

EUROTREND SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.
con gli Avv. ti Paolo Nicolini e Rodolfo Rosso, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo,
sito in Milano, Via Lamarmora, n. 4

-resistente-

contro

FONDAZIONE I.R.C.C.S. "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"
(già FONDAZIONE IRCCS - Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena),
con il proc. dom. Avv.to Alessandro Camone, Corso di Porta Romana, n. 116/A, Milano

-resistente-

Il Giudice,

sciogliendo la riserva che precede,

premesso che:

- con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato nella cancelleria dell'intestato Tribunale in data 22.7.2013, la difesa attorea ha azionato una serie di domande muovendo da un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la parte resistente EUROTREND SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L. (nel prosieguo, per brevità, Eurotrend);
- ritualmente costituitesi in giudizio, con memoria ex art. 416 c.p.c. depositata in cancelleria in data 5.11.2013, la parte resistente Eurotrend ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, a favore di quello di Biella, evidenziando come il rapporto di lavoro sia sorto a Biella (sul punto, cfr. anche il contratto prodotto sub doc. n. 2 del fascicolo attoreo), la sede della società sia fissata nel comune di Cerrione (BI) ed il cantiere a cui è stato addetto il ricorrente in costanza di rapporto è cessato sin dalla fine del mese di marzo del 2010, con conseguente impossibilità di ritenere che il Tribunale adito sia competente sulla base del foro c.d. della dipendenza, essendo alla data della introduzione della causa ampiamente decorso il semestre di cui all'art. 413, comma 3, c.p.c.);
- detta eccezione è stata sollevata anche d'ufficio dal Giudice in sede di prima udienza;
- concesso alle parti un rinvio ai fini conciliativi, all'udienza del 23.1.2013, avendo dato atto le difese del mancato raggiungimento di un accordo transattivo e dichiarata l'estinzione del giudizio tra il ricorrente e la parte resistente FONDAZIONE I.R.C.C.S. "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" (nel prosieguo, per brevità, Fondazione) per rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate accettata dalla convenuta da ultimo menzionata, il giudice ha invitato la difesa attorea e quella di Eurotrend alla discussione in ordine alla predetta questione preliminare;

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

5 27 1

11 MAR. 2014

DETERMINAZIONE N.

del

Atti n. 1544/2013 all. 11

- la difesa della parte ricorrente ha aderito alla eccezione preliminare sollevata dalla società cooperativa resistente e d'ufficio dal giudice, convenendo che la competenza a conoscere della domanda spetti al Tribunale di Biella, in funzione di Giudice del Lavoro;

tutto ciò premesso,

osserva

La competenza territoriale del Giudice del Lavoro è regolata dall'art. 413 c.p.c., norma che indica quali criteri di collegamento indiscutibilmente inderogabili, il luogo dove "è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto".

Da quanto emergente dalla documentazione riversata tra gli atti di causa, la collaborazione lavorativa intercorsa tra il ricorrente e la convenuta Eurotrend è sorta a Biella (cfr. doc. n. 2 cit.). E' del pari pacifico che la società ex datrice di lavoro del ricorrente abbia la propria sede legale in Cerrione (BI), comune ricompreso nel circondario di competenza del Tribunale di Biella; né in ricorso si allega che Eurotrend avrebbe la propria sede effettiva in comune ricompreso nel circondario di competenza del Tribunale di Milano.

Anche ad ammettere che il sito della Fondazione possa essere inteso quale dipendenza della Eurotrend, il foro c.d. della dipendenza non può operare essendo pacificamente decorso oltre un semestre tra la cessazione del rapporto di appalto tra Eurotrend e la Fondazione da un lato e l'introduzione della presente causa dall'altro.

Quanto sopra esposto conduce a ritenere che il Giudice adito è incompetente territorialmente, dovendosi indicare quale Tribunale competente quello di Biella, in funzione di Giudice del Lavoro. La natura meramente processuale della pronuncia unitamente al comportamento processuale della difesa del ricorrente - che, a fronte dell'eccezione preliminare sollevata dalla controparte e d'ufficio dal giudice, ne ha riconosciuta la fondatezza, aderendo a detta eccezione - giustifica la compensazione delle spese di lite sino alla presente fase processuale.

Visto l'art. 428 c.p.c.:

P. Q. M.

- Dichiaro l'incompetenza territoriale del Giudice adito essendo competente il Tribunale di Biella, in funzione di Giudice del Lavoro;
- concedo alle parti il termine di trenta giorni per la riassunzione della causa avanti al Giudice territorialmente competente come sopra indicato;
- compenso integralmente le spese di lite tra le parti sino alla presente fase processuale.

Si comunico.

Milano 22 gennaio 2014

il Giudice
Nicola GRECO
Nicola Greco



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 4

DETERMINAZIONE N. **5 27** del **11 MAR. 2014**

Atti n. 1544/2013 all. 11

Tutto ciò premesso,

- richiamata la deliberazione n.17 del 29.04.2005 con il quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha demandato al Direttore Generale la competenza a definire transattivamente - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - le controversie con terzi, ivi comprese quelle che dovessero comportare modifiche patrimoniali o, comunque, rinuncia a diritti e facoltà della Fondazione e la competenza ad assumere ogni atto conseguente, pure a regolazione delle partite contabili dell'Istituto;
- con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

1. di prendere atto, ad ogni effetto del provvedimento emesso in data 24.01.2014 dal Giudice Unico del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nonché della dichiarata estinzione del giudizio tra il ricorrente e la Fondazione IRCCS per rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate;

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Osvaldo Basilio

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **11 MAR. 2014** N. **5 27**

Procedimento presso: Direzione Amministrativa
Dipartimento Amministrativo
Ufficio affari generali, legale e delle assicurazioni
Responsabile del Procedimento avv. Giuseppina Verga

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

www.AlboPretorionline.it 03/04/14